

PROTOCOLLO PER LA PROMOZIONE E TUTELA DEI DIRITTI DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI

Tra

la Cooperativa Sociale Coopselios Società Cooperativa (Onlus ai sensi dell'articolo 10 comma 8 D. Lgs. 460/97 ex articolo 27 BIS TAB. DPR 642/72 e s.m.i.) di seguito denominata Coopselios, con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Antonio Gramsci n. 54/s, nella persona del Presidente Guido Saccardi,

Legacoop Emilia Ovest, nella persona di Loretta Losi. Responsabile Area Servizi, Sociale, Turismo,

e

le OO. SS., che sul tema delle tutele previste nell'articolo 18 legge 300 hanno recentemente chiesto l'apertura di specifico confronto.

PREMESSO

- che Coopselios, quale cooperativa sociale agisce responsabilmente nei vari territori in cui opera per tutelare i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori inquadrati nel CCNL della cooperazione sociale e ha, tra le proprie finalità, l'integrazione sociale e il benessere delle persone nei servizi gestiti dalla Cooperativa;
- che Coopselios ha condiviso le istanze del sindacato in materia di tutela occupazionale nei passaggi di appalto recependole nel Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2015;
- che Coopselios intende promuovere la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni sindacali e le cooperative e aziende subentranti e assegnatarie dei servizi, per garantire ai lavoratori, in deroga al D.lgs 23/2015, l'applicazione dell'art. 18 L. n. 300/70 così come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge 28 giugno 2012 n.92 (Riforma Fornero), l'applicazione della normativa vigente al momento della loro assunzione nel caso la stessa sia più favorevole rispetto alle nuove disposizioni previste dal Job's Act;
- che le organizzazioni sindacali, nei casi di passaggi o subentri in gare di appalto, si impegnano a sottoscrivere accordi territoriali con Coopselios e le aziende subentranti e assegnatarie dei servizi, per garantire ai lavoratori, in deroga al D.lgs 23/2015, l'applicazione dell'art. 18 L. n. 300/70 così come modificato dall'art. 1 comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma Fornero), l'applicazione della normativa vigente al momento della loro assunzione nel caso la stessa sia più favorevole rispetto alle nuove disposizioni previste dal Job's Act.

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità

Le parti condividono la finalità di promuovere il presente protocollo come strumento di tutela dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori della cooperazione sociale.

Art. 2 – Attività previste

Le parti si impegnano a sviluppare ed elaborare, in modo armonico e coordinato, accordi aziendali per la promozione e l'applicazione del protocollo.

Art. 3 - Impegni delle parti

Le parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano a:

- inserire, all'interno dei protocolli di intesa con le aziende subentranti, oltre l'elencazione ordinaria dei diritti che restano in capo ai lavoratori, la seguente frase: "per i lavoratori e le lavoratrici resta in vigore quanto previsto dall'articolo 1, comma 42 e 46 della legge 28 giugno 2012, n. 92" in deroga al D.lgs 23/2015.

Coopselios si impegna, inoltre, a riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori di nuova assunzione, alla maturazione dei 36 mesi di attività in cooperativa le stesse garanzie e gli stessi diritti di cui al presente protocollo.

Letto, approvato e sottoseritto,

Per Coopselios

Per Legacoop Emilia Övest

Per FP CGIL Reggio Emilia

Per CISL Fisascat Emilia Centrale

Per CISL FP Emilia Centrale

Per UIL FPL Reggio Emilia

Reggio Emilia, 8 ottobre 2015